

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2010, n. 0259/Pres.

**Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Strumento giuridico d'intervento
Art. 3	Settori d'intervento e attività
Art. 4	Soggetto beneficiario
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Modalità di concessione, rendicontazione e liquidazione del contributo
Art. 7	Abrogazioni e norma transitoria
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), definisce le modalità e le condizioni per la promozione, la realizzazione e il funzionamento del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA).

Art. 2  
*(Strumento giuridico di intervento)*

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente regolamento l'Università degli Studi di Udine, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) ed eventualmente altri soggetti pubblici o privati<sup>(1)</sup>, previo assenso all'adesione di Università ed ERSA, costituiscono il CRITA nella forma di società consortile a responsabilità limitata.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1 riporta, fra l'altro, almeno i seguenti elementi costitutivi:

- a) la sede: situata presso la Facoltà di agraria dell'Università di Udine;
- b) l'indicazione dei componenti del consiglio di amministrazione, in numero minimo di cinque e fino ad un massimo di sette, di cui due componenti in rappresentanza di eventuali soci privati, ferme restando le persone<sup>(2)</sup>:

1. dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
  2. del Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
  3. del Direttore Generale dell'ERSA o suo delegato;
  4. del Rettore dell'Università degli studi di Udine o suo delegato;
  5. del responsabile della Struttura universitaria di riferimento per il coordinamento dell'attività didattica relativa ai corsi di laurea e laurea magistrale riconducibili alla tradizione delle Facoltà di agraria, o suo delegato, ovvero nelle more dell'attuazione della riforma dell'Università, del Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, o suo delegato.<sup>(3)</sup>
- c) lo scopo.

3. Il CRITA costituisce la trasformazione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura già disciplinato, quale struttura interna della facoltà di agraria dell'Università di Udine, dal decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2004, n. 237 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 11/2003), la cui realizzazione è attualmente promossa dall'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 69 (Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, di cui mantiene scopo e sede, fatto comunque salvo quanto disciplinato nel presente regolamento.

- 
- (1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 3/6/2011, n. 0131/Pres. (B.U.R. 15/6/2011, n. 24).  
(2) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 3/6/2011, n. 0131/Pres. (B.U.R. 15/6/2011, n. 24).  
(3) Punto sostituito da art. 1, c. 3, DPRReg. 3/6/2011, n. 0131/Pres. (B.U.R. 15/6/2011, n. 24).

### Art. 3 (Settori d'intervento e attività)

1. Il CRITA funge da polo scientifico-tecnologico operando, in particolare, nei settori:

- a) agricolo;
- b) forestale;
- c) agroalimentare;
- d) ittico.

2. Il CRITA, nei settori d'intervento di cui al comma 1, persegue le finalità di:
- a) costituire e mantenere aggiornato un archivio delle attività di ricerca svolte a livello regionale con finanziamenti pubblici;
  - b) favorire l'efficace coordinamento e integrazione tra i soggetti pubblici, che, nell'ambito del territorio regionale, fanno ricerca di base, ricerca applicata, sperimentazione, innovazione, diffusione e divulgazione dell'innovazione;
  - c) trasmettere conoscenze all'imprenditoria attiva nei settori di cui al comma 1;

- d) indirizzare, promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento professionale;
- e) svolgere attività di progettazione e realizzazione di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi, con particolare riguardo agli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 26/2005.

Art. 4  
*(Soggetto beneficiario)*

1. L'Amministrazione regionale per il tramite della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, per le finalità di cui all'articolo 1, entro il limite dell'assegnazione annuale prevista per tale finalità dai Fondi per gli interventi intersettoriali di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norma in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) contribuisce, fino al cento per cento, alle spese ammissibili di cui all'articolo 5 in favore del CRITA, ove finalizzate alla costituzione, all'avviamento delle attività ed alle attività stesse nonché al funzionamento del Centro medesimo.

Art. 5  
*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a finanziamento per il CRITA, le spese:
- a) di costituzione dello stesso intese quali spese di consulenza, registrazione, riconoscimento ed eventuali spese notarili;
  - b) di avviamento e di mantenimento dei locali, intese quali spese necessarie per eventuale adattamento dei locali destinati al Centro nonché al loro arredo ed al pagamento di eventuali canoni di locazione;
  - c) per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di riproduzione e per l'acquisto di specifiche attrezzature tecniche e di laboratorio da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito dell'attività del Centro;
  - d) per consulenze connesse all'attività del Centro;
  - e) gestionali, intese quali spese per personale che siano direttamente ed univocamente imputabili all'attività del centro;
  - f) per la realizzazione dei progetti specifici seguiti dal Centro nonché per la promozione dei progetti stessi quali spese di divulgazione;
  - g) connesse al funzionamento amministrativo del Centro intese quali utenze e simili, di cancelleria e postali.

Art. 6  
*(Modalità di concessione, rendicontazione e liquidazione del Contributo)*

1. Il CRITA presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente entro il 30 giugno di ciascun anno per le attività, di durata non superiore a tre anni, da realizzarsi successivamente alla presentazione stessa<sup>(1)</sup>.

2. La domanda di contributo è corredata da una relazione esplicativa dei programmi da attuare e atta a giustificare le spese da sostenere, nonché da una copia del relativo piano di spesa.

3. La Direzione centrale, presa visione della documentazione di cui al comma 2, procede a comunicare le proprie determinazioni in merito alla finanziabilità al soggetto richiedente nei modi di legge.

4. Il soggetto richiedente, per ottenere la liquidazione dei contributi afferenti alle spese ammissibili di cui all'articolo 5, comma 1, fa pervenire alla Direzione centrale apposita istanza in tal senso, corredata dalla documentazione prescritta dal Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. La liquidazione dei contributi di cui al comma 4 può avvenire, limitatamente alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed f), anche per stati di avanzamento annuali.<sup>(2)</sup>

4 ter. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, i contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento dei contributi concessi.<sup>(2)</sup>

4 quater. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 ter, della legge regionale 26/2005, all'anticipo di cui al comma 4 ter non si applica quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000.<sup>(2)</sup>

---

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2012, n. 0109/Pres. (B.U.R. 30/5/2012, n. 22).

(2) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2012, n. 0109/Pres. (B.U.R. 30/5/2012, n. 22).

## Art. 7

### *(Abrogazioni e norma transitoria)*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 69 (Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernenti la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura).

2. Le domande di contributo già presentate ed i relativi provvedimenti amministrativi già emanati ai sensi del regolamento di cui al comma 1, sono oggetto di subentro da parte del CRITA, così come costituito ai sensi dell'articolo 2.

## Art. 8

### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

